

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

INAIL

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI
E DEI COORDINAMENTI REGIONALI DEI
COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI

2020



CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

INAIL

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI
E DEI COORDINAMENTI REGIONALI DEI
COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI

2020

© 2020 Inail

pubblicazione realizzata da

Inail
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Coordinamento redazionale
Segreteria Tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Tipolitografia Inail - Milano, settembre 2020

Prefazione

L'istituzione dei Comitati Consultivi presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Legge 3 dicembre 1962, n. 1712) veleggia ormai verso il sessantesimo anniversario.

Una Istituzione di lunga data, quindi, che non è rimasta, neanch'essa, esente dalle ricadute della pandemia da Covid-19.

Infatti, il blocco delle attività in presenza, protrattosi a lungo a seguito della emanazione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di contrasto alla diffusione del virus, ha dapprima determinato una stasi delle riunioni, sbloccate a seguito delle indicazioni promosse dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) di svolgere le stesse in modalità di videoconferenza, e poi una criticità non risolvibile in costanza del Regolamento per il loro funzionamento.

Tale criticità consisteva nella elezione dei presidenti e dei vicepresidenti dei Comitati, atteso che la videoconferenza non poteva certo garantire il presupposto ineludibile della segretezza del voto.

Visto il perdurare della situazione, con diversi Comitati nominati con decreto prefettizio da tempo, ma non operativi, a causa della mancanza di possibilità di potersi dare presidente e vicepresidente, decisi di prendere l'iniziativa ipotizzando una soluzione che, sostanzialmente, garantisse sia le norme di sicurezza anti contagio che la segretezza del voto.

Naturalmente, non essendo prevista, questa modalità inedita doveva essere introdotta nel Regolamento per il funzionamento dei Comitati. A tal fine è stato richiesto un parere propedeutico all'Avvocatura Generale dell'Istituto che, rispondendo positivamente al quesito, ha consentito al Civ di deliberare la proposta ufficiale al Consiglio di Amministrazione (Deliberazione del Civ del 13 luglio 2020, n. 14 e deliberazione del CdA del 16 luglio 2020, n. 114).

Con l'occasione, alla luce di ripetute esperienze maturate sul territorio, si è anche proceduto a una modifica della validità per le sedute dei Coordinamenti regionali dei Comitati Consultivi Provinciali (Crc), utile a superare le *impasse* sul mancato raggiungimento del numero legale che, troppe volte, si è dovuto registrare, abbassandolo in sede di seconda convocazione.

Quindi, le modifiche si sostanziano nell'introduzione dell'art. 4-bis e nella modifica dell'art. 22 che troverete in questa pubblicazione con il Regolamento aggiornato.

Dare corso a una nuova pubblicazione del Regolamento è un'occasione per

fare una riflessione di carattere più ampio circa questi importantissime sedi di agibilità della rappresentanza delle Parti sociali sul territorio nell'Istituto.

Vale appena la pena di ricordare i nobili compiti previsti dall'art. 3 della loro Legge istitutiva. Compiti, ancor più di rilievo se ci si sofferma sul fatto che questi sono legati, tra le altre cose, alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, oltre che all'erogazione dei servizi di un Inail che, dal 3 dicembre 1962 ad oggi, ha subito forti ampliamenti della sua missione e del suo perimetro di azione.

Occorre quindi che tutti mantengano ben chiara l'importanza di sedi istituzionali quali i Comitati Consultivi Provinciali dell'Inail.

Certamente, dopo cinquantotto anni, servirebbe un aggiornamento della normativa perché l'Italia, ormai agli inizi del terzo decennio del nuovo millennio, non è più quella della fine del 1962 e poi, appunto, perché l'Istituto non è più solo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che era all'origine.

Purtroppo le iniziative della precedente consiliatura del Civ in tal senso non hanno prodotto cambiamenti. Il Legislatore si è concentrato sulla *governance* centrale, ma nulla ha voluto innovare circa i Comitati Consultivi Provinciali.

Quindi il patrimonio di proposte presenti nella Deliberazione del Civ 18 marzo 2015, n. 3 "*Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali*", non è stato sfruttato.

Penso, invece, che sia tuttora valido e meritorio di riproposizione, proprio per le questioni che richiamavo sopra.

L'auspicio è che l'importanza dei Comitati e l'esigenza di una "sintonizzazione" alla realtà odierna sia condivisa e fatta propria dai "padroni" dei Comitati stessi, ovvero dalle Parti sociali del territorio.

Condivisione senza la quale qualunque proposta o orientamento proposto dal Civ rimarrebbe semplicemente velleitario.

Roma, 1° settembre 2020

Giovanni Luciano
Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail

Indice generale

Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	1
Norme di legge e regolamentari sui Comitati Consultivi Provinciali	19
• norme generali:	
- Legge 3 dicembre 1962, n. 1712	21
- Legge 15 aprile 1965, n. 413	23
- Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale 16 maggio 1963	25
• norme ad applicazione locale:	
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670	43
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58	45
Norme di legge sull'organizzazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	47
• legge 9 marzo 1989, n. 88	49
• decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479	51
Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail 18 marzo 2015, n. 3	57
Modulistica per i componenti i Comitati Consultivi Provinciali ed i Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	71

Indice
del Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi
Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi
Provinciali

Titolo I - Comitati Consultivi Provinciali	1
Capo I - Composizione, durata e cariche dei Comitati Consultivi Provinciali	1
Articolo 1 - Composizione dei Comitati Consultivi Provinciali	1
Articolo 2 - Durata dei Comitati Consultivi Provinciali	2
Articolo 3 - Dimissioni e decadenza dei componenti	2
Articolo 4 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente	2
Articolo 4-bis - Modalità speciale di esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente	3
Articolo 5 - Durata delle cariche ed incompatibilità	4
Capo II - Compiti dei Comitati	4
Articolo 6 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di servizi resi dall'Istituto. Collaborazioni in materia di assistenza sociale e sanitaria	4
Articolo 7 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di premi assicurativi e di tariffa	6
Articolo 8 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ricerca	6
Articolo 9 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia finanziaria e patrimoniale	7
Articolo 10 - Altri compiti dei Comitati Consultivi Provinciali	8
Capo III - Sede dei Comitati Consultivi Provinciali, spese di missione e riunioni	8
Articolo 11 - Sede del Comitato Consultivo Provinciale e spese di missione	8
Articolo 12 - Convocazione delle riunioni e coinvolgimento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza	9
Articolo 13 - Inammissibilità della delega	9

Articolo 14 - Validità delle riunioni	9
Articolo 15 - Accesso alle informazioni e partecipazione	10
Articolo 16 - Trasmissione dei pareri dei Comitati e loro esiti	10
Articolo 17 - Processo verbale	10
Articolo 18 - Organizzazione interna del Comitato	11
Titolo II - Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	12
Articolo 19 - Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	12
Articolo 20 - Coordinatore e Vicecoordinatore	12
Articolo 21 - Elezioni del Coordinatore e del Vicecoordinatore	13
Articolo 22 - Riunioni dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	13
Articolo 23 - Compiti dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali	14
Articolo 24 - Spese di missione	15
Titolo III - Disposizioni finali	15
Articolo 25 - Esclusioni compensi	15
Articolo 26 - Norma di rinvio	15
Articolo 27 - Questioni interpretative	15
Articolo 28 - Abrogazione	15

Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali

Titolo I Comitati Consultivi Provinciali

Capo I Composizione, durata e cariche dei Comitati Consultivi Provinciali

Articolo 1 - Composizione dei Comitati Consultivi Provinciali

1. Il Comitato Consultivo Provinciale (di seguito denominato anche Cocopro) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato anche Inail od Istituto), in conformità alla vigente normativa, è composto:

- a) da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da sei rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per i vari settori produttivi di ciascuna provincia dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto;
- b) da un rappresentante degli artigiani;
- c) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- d) dal funzionario medico designato dalla Regione o, per i soli Comitati Consultivi Provinciali delle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, dalle rispettive Province;
- e) da un rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro;
- f) dal Direttore della Sede dell'Istituto, che funge anche da segretario. Per Direttore della Sede si intende il responsabile pro-tempore della Struttura provinciale, ancorché non dirigenziale, dell'Istituto.

2. I Comitati Consultivi Provinciali delle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen sono, altresì, integrati da un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, designato ai sensi delle vigenti norme di attuazione dello Statuto speciale di tale Regione.

Articolo 2 - Durata dei Comitati Consultivi Provinciali

1. Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto dell'Organo competente alla sua costituzione. Non è ammessa la prorogatio del Comitato.
2. Cessano allo scadere del termine di quattro anni di cui al comma 1 anche i componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica.

Articolo 3 - Dimissioni e decadenza dei componenti

1. Le eventuali dimissioni dei componenti designati debbono essere presentate all'Organo competente alla nomina e comunicate, contestualmente, al Presidente del Comitato e, per conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta elettronica al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (di seguito denominato Civ) per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.
2. I componenti del Comitato che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione al Direttore della Sede prima della riunione e ad indicare i motivi dell'assenza in relazione a quanto dispone l'articolo 2, secondo comma, della legge 3 dicembre 1962, n. 1712.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge sopracitata, il Presidente comunica all'Organo competente alla nomina i casi di assenza verificatisi senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive. Copia di tale comunicazione del Presidente è inviata, per conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta elettronica al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

Articolo 4 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di nomina del Comitato Consultivo Provinciale il Direttore della Sede deve convocare la prima riunione del Comitato per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente. La suddetta riunione sarà presieduta dal componente più anziano per età.
2. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i rappresentanti delle parti sociali con votazione segreta.
3. Risulterà eletto il componente che avrà ottenuto la metà più uno dei voti dei componenti stessi. Nel caso di Comitati aventi un numero di componenti dispari, il quorum della metà più uno si intenderà conseguito quando venga raggiunta la metà del numero pari successivo a quello dei componenti il Comitato.
4. Nella stessa riunione, su proposta del Presidente, con le modalità di cui al comma precedente, sarà eletto, tra i rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza del Presidente, il componente vicario, delegato a

sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, che assume la denominazione di "Vicepresidente".

5. L'esito delle suddette votazioni sarà tempestivamente comunicato per posta elettronica a cura del Direttore di Sede al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ ed alla Direzione Generale - Direzione Centrale Supporto Organi.

Articolo 4-bis - Modalità speciale di esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Qualora da un provvedimento dell'Istituto o di altra Pubblica Autorità derivi una perdurante impossibilità a svolgere sedute in presenza dei Comitati Consultivi Provinciali, al fine di assicurare comunque lo svolgimento delle elezioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, garantendo la segretezza del voto, a parziale integrazione del già citato art. 4, si procederà come di seguito indicato: la Direzione di Sede, in luogo di quanto previsto al precedente art. 4, comma 1, per il tempo necessario alle elezioni, attrezzerà un locale idoneo della propria Struttura con un'urna elettorale sigillata, stabilendo due giornate consecutive per le elezioni del Presidente e del Vicepresidente. I componenti del Comitato, nella prima giornata, potranno accedere secondo modalità ed orari definiti dalla medesima Direzione di Sede, resi noti tempestivamente dalla stessa, per esercitare il proprio diritto di voto, ricevendo la scheda precedentemente vidimata, per l'elezione del Presidente.

2. Le operazioni di spoglio, al termine della prima giornata di voto, [si svolgeranno] alla presenza del componente più anziano del Comitato Consultivo Provinciale, del Direttore di Sede e di un componente in rappresentanza dei lavoratori o di un componente in rappresentanza datoriale, in modo da mantenere la pariteticità con il componente più anziano. Le operazioni di spoglio saranno seguite in sede di formale riunione in videoconferenza del Comitato Consultivo Provinciale, convocata in precedenza dalla Direzione di Sede, dai rimanenti componenti il Comitato.

3. Delle operazioni di spoglio sarà redatto processo verbale a norma dell'art. 17 del presente Regolamento (Processo verbale).

4. Nel corso della medesima riunione in teleconferenza, il Presidente proclamato proporrà il nominativo, da individuare tra i rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza, del componente vicario, delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, che assume la denominazione di Vicepresidente. L'elezione avverrà il giorno successivo e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

5. Del risultato dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente verrà data comunicazione, mediante posta elettronica, ai componenti il Comitato Consultivo Provinciale ed al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

Articolo 5 - Durata delle cariche ed incompatibilità

1. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente di norma si protraggono per tutta la durata del mandato; è comunque consentito procedere a nuova elezione ove ciò sia richiesto con apposita mozione, avanzata da almeno un terzo dei componenti, contenente la nuova designazione che sarà immediatamente sottoposta a votazione, se prevista nell'ordine del giorno della seduta, od in quella successiva, in caso contrario.
2. Negli incarichi sopraindicati è possibile essere confermati per una sola volta.
3. Le eventuali dimissioni del Presidente o del Vicepresidente debbono essere presentate all'Organo competente alla nomina e comunicate, rispettivamente, od al Vicepresidente od al Presidente del Comitato e, per conoscenza, al Direttore della Sede che ne dà immediata notizia per posta elettronica al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.
4. Non potranno essere eletti all'incarico di Presidente o di Vicepresidente coloro che abbiano un rapporto di servizio ovvero un rapporto di lavoro con l'Istituto, a prescindere dalla qualifica o dal grado ricoperti, e che, per le ragioni di tali rapporti, siano in servizio, a qualunque titolo, presso una delle Strutture dell'Inail ubicate nel territorio della Regione cui appartiene la Provincia all'interno del cui territorio è costituito il relativo Comitato.
5. Non potranno, altresì, essere eletti negli incarichi menzionati nel comma precedente anche coloro che siano parti in causa o patrocinanti e/o consulenti in un contenzioso in atto con l'Istituto.
6. Nel caso in cui i motivi di incompatibilità sopravvengano successivamente all'elezione, il Presidente od il Vicepresidente decadono dall'incarico.
7. È fatto divieto di essere contemporaneamente Presidente o Vicepresidente di più di un Comitato Provinciale sull'intero territorio nazionale. Qualora si verifichi tale fattispecie, l'interessato è tenuto, entro trenta giorni dall'elezione alla seconda carica, ad optare per l'incarico di Presidente o Vicepresidente in uno solo dei Comitati Consultivi Provinciali.

Capo II Compiti dei Comitati

Articolo 6 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di servizi resi dall'Istituto. Collaborazioni in materia di assistenza sanitaria e sociale

1. Il Comitato formula pareri e proposte per un più efficace svolgimento dei servizi dell'Istituto nell'ambito della provincia con particolare riguardo:
 - a) all'istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di Strutture, o servizi decentrati, ivi compresi i Centri medico-legali, tenendo conto della

necessità di privilegiare possibili sinergie con gli altri Enti previdenziali e/o con altre strutture della Pubblica Amministrazione;

b) alla disciplina dei rapporti tra l'Istituto e le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riguardo all'elaborazione e fornitura di dati a fini prevenzionali nonché al fine del relativo monitoraggio nel territorio della Sede di riferimento;

c) all'attuazione da parte dell'Istituto delle proprie politiche sanitarie a livello locale con particolare riguardo:

1) all'organizzazione sul territorio del servizio "Prime cure" e dei Presidi aziendali;

2) allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con Università e Centri terminali;

3) all'ottimizzazione del servizio nel campo riabilitativo e del reinserimento sociale;

4) al miglioramento della funzione di servizio sociale ed alla sua integrazione con le omologhe funzioni delle Aziende Sanitarie Locali (Asl) e degli Enti locali;

5) alla tutela globale del lavoratore ed al recupero dell'integrità psico-fisica del lavoratore infortunato o tecnopatico nel quadro dei livelli essenziali ed integrativi di assistenza;

d) al coordinamento dell'attività della Sede con quella di altri Organi, Enti od Istituzioni esistenti nell'ambito di competenza della Sede stessa anche allo scopo di consentire la più razionale utilizzazione ed il potenziamento dei vari presidi operanti nella provincia per fini di tutela della salute e dell'igiene;

e) a questioni di particolare rilevanza che abbiano o possano dare luogo a conflittualità con gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, e con i loro organismi rappresentativi;

f) all'attivazione di collaborazioni, in conformità agli indirizzi centrali, con altri Enti ed Organismi in ordine alle attività di lotta all'evasione/elusione contributiva ed alle azioni di vigilanza;

g) alla congruità del piano operativo di Sede in rapporto agli standard quali-quantitativi di servizio ed alle scelte strategiche dell'Istituto;

h) alla verifica trimestrale dell'andamento del processo produttivo, con particolare riguardo al grado di soddisfazione dell'utenza, alla qualità dei servizi resi ed al recupero dei crediti;

i) all'andamento generale del contenzioso amministrativo e giudiziario promosso dai lavoratori e dagli Enti di patrocinio ed altresì sui ricorsi in tema di indennizzabilità nei casi in cui si configurino come riferibili a questioni di carattere generale.

2. Sulle sopraindicate questioni il Direttore della Sede è tenuto a presentare ogni tre mesi al Comitato, apposita relazione sia sull'attività svolta dall'Istituto che su quella che si intende porre in essere nell'ambito della provincia. È

altresì tenuto a predisporre e trasmettere qualsiasi altra relazione gli venga richiesta dal Comitato.

Articolo 7 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di premi assicurativi e di tariffa

1. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza — specie in rapporto a settori produttivi che si caratterizzino particolarmente nella provincia od in determinate zone — può essere chiamato ad esprimere motivato parere in materia di:

- a) formazione della tariffa dei premi;
- b) finanziamento dell'assicurazione in agricoltura;
- c) determinazione dei tassi medi di Tariffa.

2. Il Comitato esprime, altresì, motivato parere, su relazione trimestrale del Direttore di Sede:

- a) sull'andamento delle oscillazioni previste nelle "Modalità di applicazione della Tariffa" ai datori di lavoro;
- b) sull'andamento generale dei ricorsi proposti dai datori di lavoro riguardanti i premi assicurativi ed i contributi nonché l'applicazione delle tariffe dei premi.

Articolo 8 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ricerca

1. Il Comitato analizza l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali nella provincia anche in base ai dati messi a disposizione dall'Istituto e ad altri elementi ritenuti utili per una migliore comprensione del fenomeno stesso; propone di concerto con il Direttore di Sede alla Direzione Generale e, per conoscenza, alla Direzione Regionale, in presenza di particolari fenomeni locali inerenti all'intera gamma dei servizi prestati dall'Istituto, iniziative, anche di studio e di dibattito, su specifici problemi ed argomenti. Le iniziative potranno essere assunte direttamente dalla Direzione Generale o da questa affidate per la realizzazione alla Direzione Regionale ovvero alla Sede proponente, assicurando, nel caso, la massima collaborazione e le risorse necessarie da prevedere in appositi stanziamenti nell'ambito del budget regionale.

2. Il Comitato esamina in particolare sulla base delle risultanze della Banca dati le cause più significative di infortunio e di malattia professionale, onde pervenire ad una sempre più esatta individuazione del fenomeno infortunistico e formulare proposte anche di carattere specifico circa gli accorgimenti e le misure di prevenzione più idonee da adottare in sede locale in base alla legislazione vigente.

3. Il Comitato formula pareri e proposte in ordine all'attivazione, da parte dell'Istituto, di collaborazioni, in conformità con gli indirizzi centrali, con

gli Organismi paritetici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di attuare sinergie sul territorio in materia di programmazione di attività formative e di elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionali; di azioni inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

4. Il Comitato inoltre:

- a) propone iniziative e programmi per lo sviluppo della cultura della prevenzione nell'ambito provinciale e per la promozione ed il potenziamento delle attività di informazione, di consulenza e di assistenza in attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente, previo raccordo con le Istituzioni e gli Organismi deputati a coordinare gli interventi in materia nonché con le competenti strutture tecniche dell'Istituto medesimo;
- b) propone iniziative per la costituzione di "Osservatori" sulla trasformazione dei cicli produttivi, sul mercato del lavoro e sui rischi professionali; opera, altresì, per l'ottimale funzionamento di tali Osservatori;
- c) propone iniziative per la ricerca epidemiologica e/od in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio di competenza;
- d) esprime parere sui risultati delle iniziative intraprese nel territorio provinciale nel campo della prevenzione;
- e) analizza l'attuazione dei programmi di incentivazione economico-finanziaria verso le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro al fine di formulare proposte per il relativo miglioramento;
- f) analizza le attività dell'Istituto in materia di certificazioni, omologazioni e verifiche.

Articolo 9 - Compiti dei Comitati Consultivi Provinciali in materia finanziaria e patrimoniale

1. Il Comitato formula motivato parere sull'andamento generale delle azioni di rivalsa con riguardo alle aspettative di credito ed alla loro realizzabilità.

2. Inoltre formula parere:

- a) sulla stipula delle convenzioni con Istituti di cura per gli accertamenti medico-legali;
- b) sull'istituzione di nuove Unità operative e sull'acquisto e la locazione di beni immobili da adibire a fini istituzionali, privilegiando la politica delle sinergie con altri Enti previdenziali e/od altre strutture della Pubblica Amministrazione;
- c) sulla concessione di prestazioni integrative di particolare rilievo.

3. Il Direttore della Sede informa periodicamente il Comitato sull'andamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate e sulle ispezioni effettuate relativamente a quanto previsto al comma 2, lettera a) del presente articolo.

Articolo 10 - Altri compiti dei Comitati Consultivi Provinciali

1. Il Comitato formula motivati pareri su ogni altra questione, che sia ad esso demandata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto ovvero dal Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali (di seguito denominato anche Crc), di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Capo III

Sede dei Comitati Consultivi Provinciali, spese di missione e riunioni

Articolo 11 - Sede del Comitato Consultivo Provinciale e spese di missione

1. Il Comitato ha sede presso la Sede provinciale dell'Istituto; quest'ultima è tenuta ad apprestare le risorse umane e strumentali ed i relativi mezzi necessari per il suo funzionamento.

2. Al Presidente ed al Vicepresidente del Comitato Consultivo Provinciale sarà, altresì, garantito l'utilizzo di strumenti di videoconferenza anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 22 (Riunioni dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali), comma 6. Qualora nel territorio provinciale esistano — oltre a quella ubicata nel capoluogo di provincia — ulteriori Strutture dell'Inail, può essere consentito ai componenti del Comitato Consultivo Provinciale di avvalersi di eventuali apparati di videoconferenza presenti per partecipare a riunioni del Cocopro.

3. Per le convocazioni presso la Sede provinciale e per lo svolgimento di attività inerenti a compiti specifici attribuiti dal Comitato, comprese quelle inerenti alla funzione di Presidente e di Vicepresidente, ai componenti che risiedono in comune diverso spetta il trattamento di missione secondo le modalità e nelle misure stabilite per i componenti degli Organi centrali dell'Istituto.

4. Il Presidente del Comitato, qualora ne ravvisi la convenienza, può autorizzare il singolo componente del Comitato medesimo — che ne abbia fatto specifica richiesta dalla quale risulti l'impegno a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi — ad usare un proprio mezzo di trasporto nell'espletamento delle missioni previste nel precedente comma.

5. Nessuna autorizzazione occorrerà per il Presidente e per il Vicepresidente del Comitato qualora, ferme restando tutte le condizioni di cui al comma precedente, intendano usare il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento dei compiti inerenti alla loro funzione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Direzione Regionale previste nel Bilancio dell'Istituto.

6. Per le riunioni in località diversa da quella del territorio provinciale — autorizzate o convocate dagli Organi centrali dell'Istituto o dai Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali di cui al Titolo II del presente Re-

golamento — ai componenti del Comitato spetta il trattamento di missione di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Ai componenti dei Comitati Consultivi Provinciali dipendenti di Amministrazioni Pubbliche si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Articolo 12 - Convocazione delle riunioni e coinvolgimento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. Il Presidente convoca il Comitato, di norma, una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario nonché quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso che devono, contestualmente, indicare l'ordine del giorno o dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

2. Il Presidente del Comitato formula l'ordine del giorno tenendo anche conto degli argomenti che il Direttore della Sede segnalerà in tempo utile per ciascuna riunione, nonché di quelli eventualmente indicati dai richiedenti, nell'ipotesi di cui al comma precedente.

3. Il Presidente può chiedere, di volta in volta, al Direttore di Sede che intervengano funzionari preposti ai vari uffici.

4. L'avviso di convocazione del Comitato è inviato preferibilmente per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza ed eccezionalmente potrà darsi luogo a convocazione del Comitato — od a mezzo di posta elettronica od a mezzo telegramma — almeno due giorni prima della data della riunione; la comunicazione potrà contenere, in tale caso, la sommaria indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Gli avvisi di convocazione sono inviati per posta elettronica al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

7. Alle riunioni dei Comitati può partecipare il Civ attraverso suoi componenti conformemente a quanto previsto nel Regolamento del Consiglio stesso.

Articolo 13 - Inammissibilità della delega

1. Non è ammessa la delega alla partecipazione alle riunioni dei Comitati Consultivi Provinciali.

Articolo 14 - Validità delle riunioni

1. Le riunioni dei Comitati Consultivi Provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

2. Se alla riunione convocata non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento (Elezione del Presidente e del Vicepresidente), il Presi-

dente può disporre egualmente la trattazione in Gruppo di Lavoro degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora siano presenti almeno un terzo dei componenti in carica. In tal caso le decisioni assunte dal predetto Gruppo di Lavoro saranno sottoposte a ratifica del Comitato nella prima riunione utile.

3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 - Accesso alle informazioni e partecipazione

1. Il Comitato per l'esercizio di tutte le sue funzioni ha libero e diretto accesso alle informazioni presenti nelle Banche dati dell'Istituto, riferite a fenomeni statistici complessivi, nel rispetto delle disposizioni previste a tutela della protezione dei dati personali.
2. Per un sistematico flusso comunicativo le deliberazioni degli Organi dell'Istituto sono tempestivamente messe a disposizione dei Comitati a cura della Sede competente.
3. Il Direttore della Sede deve informare il Presidente del Comitato delle manifestazioni pubbliche che abbiano rilevanza per l'Istituto allo scopo di consentire la sua partecipazione o di suo delegato.

Articolo 16 - Trasmissione dei pareri dei Comitati e loro esiti

1. Le segnalazioni, le proposte ed i pareri formulati dal Comitato sono comunicati, a cura della Sede e da questa debitamente istruiti per la parte di competenza, alla Direzione Generale e, per conoscenza, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, tramite la Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ, per gli incombeni successivi o per la presentazione agli Organi competenti ad esaminarli, secondo il caso.
2. I pareri sono da considerarsi obbligatori e dovranno essere formulati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine decade il diritto al pronunciamento da parte del Comitato.
3. Le decisioni da chiunque assunte relativamente alle proposte e/o pareri formulati dal Comitato dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza del Comitato stesso; in caso di mancato o parziale accoglimento dei suddetti pareri e/o proposte le decisioni dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.
4. Il presente articolo trova applicazione anche per quanto riguarda i Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali, disciplinati dal Titolo II del presente Regolamento.

Articolo 17 - Processo verbale

1. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è approvato dal Comitato nella prima seduta successiva.

2. Il verbale dovrà contenere:

- a) data, ora e luogo della riunione;
- b) ordine del giorno;
- c) elenco completo dei componenti, con a fianco di ciascun nominativo, la menzione della presenza alla riunione ovvero dell'assenza, con specifica, in quest'ultimo caso, se l'assenza è giustificata o meno, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (Dimissioni e decadenza dei componenti) del presente Regolamento;
- d) indicazione degli argomenti trattati nel corso della riunione con menzione, in caso di votazione, oltre che della risoluzione di maggioranza, anche dei pareri dissenzienti e dell'eventuale voto prevalente dato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 14 (Validità delle riunioni), comma 3, del presente Regolamento;
- e) firme del Segretario e del Presidente del Comitato.

3. Copia di detto verbale, debitamente approvato, e di eventuali altre relazioni del Direttore di Sede, è trasmessa entro il più breve termine per posta elettronica al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ, al Direttore Regionale ed alla Direzione Centrale competente.

4. Con la massima urgenza e, quindi, a prescindere dalla formale approvazione del verbale, le decisioni assunte — ivi comprese quelle di cui all'articolo 4 (Elezione del Presidente e del Vicepresidente), comma 5 — devono essere comunicate in forma sintetica per posta elettronica, da parte del Direttore di Sede, al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

Articolo 18 - Organizzazione interna del Comitato

1. Il Comitato può svolgere le proprie funzioni anche attraverso una sua articolazione in un massimo di tre sezioni a carattere permanente.

2. Tali sezioni, in caso di necessità ed urgenza, possono adottare provvedimenti di competenza del Comitato salvo sottoporli a ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione utile.

3. Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente del Comitato o suo delegato; la composizione numerica delle sezioni e la nomina dei singoli membri sono determinati dal Comitato in modo comunque da garantire in tali organismi la rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. Per la validità delle riunioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. I provvedimenti, le proposte ed i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.

5. Le funzioni di segreteria delle singole sezioni sono svolte dal Direttore della Sede o da funzionari da lui designati.

6. Il Comitato affiderà alle sezioni argomenti che meritano un particolare, approfondito studio o specifiche questioni di natura istituzionale che richiedono una sollecita soluzione.

Titolo II

Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali

Articolo 19 - Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali

1. I Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali sono composti dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati Consultivi Provinciali.
2. È componente del Coordinamento Regionale di cui al comma 1 del presente articolo — pur senza diritto di voto passivo per l'elezione delle cariche di cui al successivo articolo 20 (Coordinatore e Vicecoordinatore) — anche il Direttore Regionale.
3. Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen e nella Regione Valle d'Aosta le prerogative ed i compiti dei Crc sono svolti dai rispettivi Comitati Consultivi di Trento, di Bolzano/Bozen e di Aosta.

Articolo 20 - Coordinatore e Vicecoordinatore

1. Il Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali è coordinato da uno dei Presidenti dei Comitati Consultivi Provinciali, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1.
2. L'incarico di coordinamento permane fino a che l'eletto è componente del Crc; è comunque consentito procedere a nuova elezione ove ciò sia richiesto con apposita mozione, avanzata da almeno un terzo dei componenti e contenente la nuova designazione, che sarà immediatamente sottoposta a votazione, se prevista nell'Ordine del giorno della seduta, od in quella successiva, in caso contrario.
3. Presso ciascun Crc, su proposta del Coordinatore, tra i componenti individuati ai sensi dell'articolo 19 (Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali), comma 1, e con la maggioranza fissata all'art. 22, comma 1, è eletto il Coordinatore Vicario, che assume la denominazione di "Vicecoordinatore".
4. Il Vicecoordinatore dovrà necessariamente essere individuato tra i rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza del Coordinatore ed è delegato a sostituire quest'ultimo in caso di sua assenza od impedimento nonché — fino alla nuova elezione — di decadenza.
5. Qualora il Vicecoordinatore decada dall'incarico prima del Coordinatore, il Crc provvederà tempestivamente alla nuova elezione.
6. Ove, invece, il Coordinatore termini il suo mandato prima del Vicecoordinatore, il Crc procede all'elezione del Coordinatore.
7. Nel caso in cui il Coordinatore ed il Vicecoordinatore decadano contemporaneamente, il Crc sarà provvisoriamente coordinato dal componente — Presidente o Vicepresidente di Comitato Consultivo Provinciale — più anziano di età, fino a nuova elezione del Coordinatore, che dovrà, del pari a quella del Vicecoordinatore, aver luogo entro il termine di 30 giorni di cui al successivo articolo.

Articolo 21 - Elezioni del Coordinatore e del Vicecoordinatore

1. Quando il Coordinatore e/od il Vicecoordinatore cessano dal loro incarico a seguito, o della fine del loro mandato di Presidente o Vicepresidente del Comitato Consultivo Provinciale o di dimissioni, viene convocata — entro 30 giorni — la riunione del Comitato Consultivo Regionale per l'elezione delle nuove cariche.
2. La riunione di cui al comma precedente è convocata dal Coordinatore se si deve procedere all'elezione del Vicecoordinatore ovvero dal Vicecoordinatore se, invece, si deve procedere all'elezione del Coordinatore.
3. Nel caso di vacanza sia del Coordinatore sia del Vicecoordinatore, la riunione deve essere convocata dal Direttore Regionale entro e non oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Si procede all'elezione del Coordinatore e del Vicecoordinatore quando siano costituiti almeno la metà dei Comitati Consultivi Provinciali della Regione interessata.

Articolo 22 - Riunioni dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica e le decisioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum di cui al periodo precedente, la seduta è riconvocata entro almeno quindici giorni. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora sia presente almeno il 33% dei componenti in carica.
2. Non è ammessa, in nessun caso, la delega di un componente del Coordinamento Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali a beneficio di un altro componente, in analogia con quanto disposto, per i Comitati Consultivi Provinciali, dall'articolo 13 (Inammissibilità della delega).
3. Le riunioni dei Crc vengono indette, periodicamente o comunque ogni qualvolta se ne avverta l'opportunità, dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza o dal Coordinatore del Crc, quando lo ritenga opportuno o su istanza di un terzo dei Presidenti dei Comitati Consultivi Provinciali di una Regione. In quest'ultimo caso i relativi ordini del giorno saranno formulati anche sulla base delle proposte segnalate al riguardo.
4. Le riunioni dei Crc dovranno, in ogni caso, essere convocate dal Coordinatore almeno una volta ogni tre mesi. Il Direttore Regionale dovrà effettuare tutti gli adempimenti formali atti a consentire le menzionate riunioni nonché sottoscrivere, unitamente al Coordinatore, i verbali delle stesse, che dovranno essere inviati per posta elettronica al Civ per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ ed alla Direzione Centrale competente. I verbali dovranno contenere, oltre alle risoluzioni di maggioranza, eventuali pareri dissenzianti.
5. Con la massima urgenza e, quindi, a prescindere dalla formale approvazione

del verbale, le decisioni assunte dovranno essere comunicate in forma sintetica al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ.

6. La partecipazione alle riunioni dei Comitati Consultivi Regionali può avvenire anche in videoconferenza.

7. Le convocazioni sono inviate al Civ, per il tramite della Struttura Tecnico-Amministrativa di Servizio al Civ. Alle riunioni può partecipare il Civ attraverso i suoi componenti.

Articolo 23 - Compiti dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali

1. I Crc, quali organismi di raccordo tra il Civ ed il territorio, svolgono le seguenti funzioni:

a) concorrere a tradurre a livello regionale gli obiettivi nazionali in coerenza con le specificità del territorio;

b) concorrere all'elaborazione ed alla programmazione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi regionali, in particolare a quelle rivolte all'esterno alle Istituzioni ed alle parti sociali;

c) verificare trimestralmente lo stato di realizzazione degli obiettivi e delle iniziative programmate, proponendo all'occorrenza gli opportuni aggiustamenti;

d) verificare trimestralmente l'andamento del processo produttivo anche nelle singole province, con particolare riferimento al grado di soddisfazione dell'utenza ed alla qualità dei servizi resi, promuovendo ove necessario correttivi;

e) proporre a livello regionale rapporti convenzionali e/o sinergici con altre Pubbliche Amministrazioni, Enti che svolgono funzioni di pubblica utilità e/od organismi privati, in particolare sul versante socio-sanitario, tesi a migliorare il servizio sia sotto l'aspetto della qualità sia dell'economicità, verificando i risultati di tali rapporti anche se promossi direttamente dall'Istituto;

f) proporre a livello regionale, anche attraverso i rapporti convenzionali e/o sinergici di cui alla precedente lettera e), iniziative in tema di prevenzione, riabilitazione, cura e reinserimento degli assicurati nonché in materia di lotta all'evasione/elusione contributiva, verificando i risultati delle iniziative, anche se assunte direttamente dalla Direzione Regionale;

g) fornire un contributo per la predisposizione del Rapporto Annuale Regionale dell'Istituto e partecipare alla presentazione dello stesso;

h) esaminare ogni altra questione sottoposta dai Comitati Consultivi Provinciali operanti nella Regione;

i) coordinare le iniziative assunte dai Comitati Consultivi Provinciali — anche in tema di istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di Strutture dell'Istituto — qualora possano avere valenza regionale ovvero richiedano opzioni nell'ambito dello stesso territorio;

j) promuovere, in accordo con le Direzioni Regionali dell'Istituto, l'audizione delle parti sociali di livello territoriale che hanno rappresentanza nel Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza, al fine di raccogliere orientamenti condivisi, in particolare sulle aree tematiche rispetto alle quali le Strutture territoriali dell'Inail hanno espressa facoltà di esercitare scelte discrezionali;

k) attuare ogni altro compito demandato dal Civ.

2. Sui sopraindicati argomenti il Direttore Regionale presenterà, con periodicità trimestrale, apposita relazione sull'attività svolta o che si intende porre in essere; è altresì tenuto a soddisfare qualsiasi altra richiesta di relazione avanzata dal Crc.

Articolo 24 - Spese di missione

1. Ai partecipanti alle riunioni spetta il trattamento previsto dall'articolo 11 (Sede del Comitato Consultivo Provinciale e spese di missione).

Titolo III Disposizioni finali

Articolo 25 - Esclusioni compensi

1. La partecipazione, in qualunque veste, ai Comitati Consultivi Provinciali od ai Coordinamenti Regionali degli stessi non dà luogo e/o titolo ad attribuzione di compensi sotto qualsiasi forma.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Le disposizioni fissate per i Comitati Consultivi Provinciali si applicano anche ai Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali salvo che non sia diversamente disposto e che le stesse non siano in contrasto con quanto specificatamente previsto per i Crc.

Articolo 27 - Questioni interpretative

1. Ogni questione inerente all'interpretazione della presente normativa dovrà essere deferita alle decisioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che si attiverà nei confronti dell'Organo competente per i necessari provvedimenti ad esso spettanti.

Articolo 28 - Abrogazione

Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono a tutti gli effetti le precedenti "Norme di funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali presso l'Inail" approvate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Il presente Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Inail con deliberazione del 16 luglio 2020, n. 114, su proposta del Direttore Generale.

La deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Inail sopracitata recepisce, senza modifiche, il testo di Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail con deliberazione del 13 luglio 2020, n. 14.

Norme di legge e regolamentari sui Comitati Consultivi Provinciali

- norme generali:
 - legge 3 dicembre 1962, n. 1712
Istituzione di Comitati Consultivi Provinciali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
 - legge 15 aprile 1965, n. 413
Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro
 - decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 16 maggio 1963
Determinazione della composizione, per settori produttivi, dei Comitati Consultivi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
- norme ad applicazione locale:
 - decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di previdenza e assicurazioni sociali

Legge 3 dicembre 1962, n. 1712

Istituzione di Comitati Consultivi Provinciali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Articolo 1

Presso le Sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono istituiti Comitati Consultivi Provinciali.

I Comitati sono composti:

1. da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale¹;
2. da un funzionario degli Organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
3. dal medico provinciale;
- 3-bis. da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa²;
4. dal Direttore della Sede provinciale dell'Istituto, che funge da Segretario³.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma ed in conformità alle direttive del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale per il membro di cui al punto 2) del comma medesimo.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal Prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Articolo 2

I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche se sono nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla ca-

¹ Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 16 maggio 1963.

² Punto inserito dalla legge 7 aprile 2011, n. 45.

³ La legge 15 aprile 1965, n. 413 ha disposto (con l'art. 2, secondo comma) che i "Comitati Consultivi Provinciali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del Prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa".

rica.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Prefetto.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza sono adottati a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La partecipazione al Comitato non dà diritto a compensi.

Articolo 3

I Comitati Provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con l'osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto:

1. possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle Sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari Enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
2. esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;
3. esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa nonché sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1763, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;
4. studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi;
5. attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 15 aprile 1965, n. 413

Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro

... omissis ...

Articolo 2, secondo comma

I Comitati Consultivi Provinciali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712 , sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del Prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigiano più rappresentativa.

... omissis ...

Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 16 maggio 1963

Determinazione della composizione, per settori produttivi, dei Comitati Consultivi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale

visto l'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, relativo alla composizione dei Comitati Consultivi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

considerati il campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'Istituto sopra menzionato e la relativa regolamentazione;

considerati i settori produttivi rappresentati nel Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto predetto, a norma dell'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438;

considerati i compiti dei Comitati sopra indicati;

visti i dati e gli elementi di valutazione acquisiti che concorrono a determinare il giudizio dell'Amministrazione sul grado di sviluppo e di importanza dei vari settori produttivi nelle singole province e sull'interesse degli stessi alla gestione delle assicurazioni sopra indicate;

ritenuto di provvedere alla ripartizione della rappresentanza delle categorie professionali nei Comitati provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni tra i settori produttivi interessati;

decreta

Art. 1

Articolo unico

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nei Comitati Consultivi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono ripartiti tra i settori produttivi e nel numero di seguito indicati per ciascuna Provincia:

Piemonte

Provincia di Alessandria

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Asti

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Cuneo

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Novara

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Torino

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Vercelli

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Valle d'Aosta/Vallée-d'Aoste

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Lombardia

Provincia di Bergamo

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Brescia

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Como

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Cremona

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Mantova

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Milano

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Pavia

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura

5 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Sondrio

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

segue Lombardia

Provincia di Varese

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Provincia di Bolzano/Bozen

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura

5 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Trento

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura

5 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Veneto

Provincia di Belluno

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura
5 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Padova

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Rovigo

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Treviso

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Venezia

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura
5 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Verona

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Vicenza

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Friuli-Venezia Giulia

Provincia di Gorizia

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Udine

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Territorio di Trieste

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Liguria

Provincia di Genova

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Imperia

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia de La Spezia

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Savona

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Emilia-Romagna

Provincia di Bologna

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura

5 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Ferrara

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Forlì

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Modena

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Parma

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Piacenza

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Ravenna

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Reggio nell'Emilia

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Toscana

Provincia di Arezzo

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Firenze

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura
5 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Grosseto

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Livorno

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Lucca

rappresentanti dei lavoratori:

3 per il settore dell'agricoltura
5 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura
3 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Massa Carrara

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura
6 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Pisa

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

Provincia di Pistoia

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura
4 per il settore dell'industria;
1 per il settore del commercio
1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura
2 per il settore dell'industria
1 per il settore del commercio

segue Toscana

Provincia di Siena

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Umbria

Provincia di Perugia

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Terni

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Marche

Provincia di Ancona

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Ascoli Piceno

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Macerata

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Pesaro

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Lazio

Provincia di Frosinone

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Latina

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Rieti

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Roma

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

segue Lazio

Provincia di Viterbo

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Abruzzo e Molise

Provincia di Campobasso

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Chieti

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia de L'Aquila

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Pescara

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

segue Abruzzo e Molise

Provincia di Teramo

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Campania

Provincia di Avellino

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Benevento

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Caserta

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Napoli

rappresentanti dei lavoratori:

2 per il settore dell'agricoltura

6 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

1 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

segue Campania

Provincia di Salerno

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Puglia

Provincia di Bari

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Brindisi

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Foggia

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Lecce

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

segue Puglia

Provincia di Taranto

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Basilicata

Provincia di Matera

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Potenza

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Calabria

Provincia di Catanzaro

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Cosenza

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Reggio di Calabria

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Sicilia

Provincia di Agrigento

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Caltanissetta

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Catania

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Enna

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

segue Sicilia

Provincia di Messina

rappresentanti dei lavoratori:

- 4 per il settore dell'agricoltura
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio
- 1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

- 3 per il settore dell'agricoltura
- 2 per il settore dell'industria
- 1 per il settore del commercio

Provincia di Palermo

rappresentanti dei lavoratori:

- 4 per il settore dell'agricoltura
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio
- 1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

- 2 per il settore dell'agricoltura
- 3 per il settore dell'industria
- 1 per il settore del commercio

Provincia di Ragusa

rappresentanti dei lavoratori:

- 5 per il settore dell'agricoltura
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio
- 1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

- 3 per il settore dell'agricoltura
- 2 per il settore dell'industria
- 1 per il settore del commercio

Provincia di Siracusa

rappresentanti dei lavoratori:

- 4 per il settore dell'agricoltura
- 4 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio
- 1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

- 3 per il settore dell'agricoltura
- 2 per il settore dell'industria
- 1 per il settore del commercio

Provincia di Trapani

rappresentanti dei lavoratori:

- 5 per il settore dell'agricoltura
- 3 per il settore dell'industria;
- 1 per il settore del commercio
- 1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

- 3 per il settore dell'agricoltura
- 2 per il settore dell'industria
- 1 per il settore del commercio

Sardegna

Provincia di Cagliari

rappresentanti dei lavoratori:

4 per il settore dell'agricoltura

4 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

2 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Nuoro

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Provincia di Sassari

rappresentanti dei lavoratori:

5 per il settore dell'agricoltura

3 per il settore dell'industria;

1 per il settore del commercio

1 per la categoria dei dirigenti

rappresentanti dei datori di lavoro:

3 per il settore dell'agricoltura

2 per il settore dell'industria

1 per il settore del commercio

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

Il Presidente della Repubblica

visto l'articolo 87 della Costituzione

visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777 e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1

udito il parere del Consiglio di Stato

sentito in Consiglio dei Ministri

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

decreta

Articolo unico

È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

... omissis ...

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle Province di Trento e Bolzano

Capo II - Funzioni della Regione

Articolo 6

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha la facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato ed facoltà di costituire appositi Istituti autonomi od agevolarne l'istituzione.

Le Casse Mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituti per l'Assistenza di Malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio Regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette Casse Mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'Istituto predetto.

... omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di previdenza ed assicurazioni sociali

Il Presidente della Repubblica

visto l'articolo 87 della Costituzione

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino - Alto Adige

sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il Lavoro e la Previdenza Sociale e per il tesoro

decreta

... omissis ...

Articolo 5

La Regione è rappresentata negli organi amministrativi collegiali locali degli Istituti e degli Enti nazionali che esplicano attività nel settore del precedente art. 1 nonché negli organi collegiali di amministrazione degli Enti e degli Istituti pubblici che operano nello stesso settore esclusivamente nell'ambito regionale.

A tal fine la Regione designa un proprio rappresentante in questi organi collegiali nei quali non sia già stabilita una propria rappresentanza.

Negli organi di cui al primo comma, aventi competenza esclusivamente nell'ambito provinciale, il rappresentante della Regione è designato su proposta della Provincia interessata.

Norme di legge sull'organizzazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

- legge 9 marzo 1989, n. 88
Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza ed assistenza

Legge 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

... omissis ...

Articolo 55

Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Inail

1. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), Ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro.

2. L'Inail nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. ... omissis...

4. ... omissis...

5. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

... omissis ...

Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza ed assistenza

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione,
visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994,
acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica,

emana il seguente decreto legislativo

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti Enti pubblici:

a) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (Inpdap), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

[L'Inpdap è stato soppresso e le relative funzioni e competenze sono state attribuite all'Inps con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122]

... omissis ...;

b) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;

c) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), per quanto attiene alla materia infortunistica;

d) l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (Ipsema), Ente istituito

dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

[L'Ipsema è stato soppresso e le relative funzioni e competenze in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali sono state attribuite all'Inail con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122]

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e del Tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.

... omissis ...

Articolo 3

Ordinamento degli Enti

1. L'ordinamento degli Enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono Organi degli Enti:

a) il Presidente;

a-bis) il Vicepresidente;

a-ter) il Consiglio d'Amministrazione;

b) il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

c) il Collegio dei Sindaci;

d) il Direttore Generale.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione; può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3-bis. Il Vicepresidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Vicepresidente è componente del Consiglio d'Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.

4. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza definisce i programmi ed individua le li-

nee di indirizzo dell'Ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio Presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'Organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi ed alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione; in caso di non concordanza tra i due Organi, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del Presidente, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza informa il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3. I componenti dell'Organo di controllo interno sono nominati dal Presidente dell'Ente, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Il Consiglio [di Indirizzo e Vigilanza] dell'Inps è composto da ventidue membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'Inps, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il Consiglio [di Indirizzo e Vigilanza] dell'Inail è composto diciassette membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti sedici membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'Inps.

5. Il Consiglio d'Amministrazione predispose i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità ed i

regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Il Consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'Ente. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal Vicepresidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

6. Il Direttore Generale, nominato su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il Collegio dei Sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto:

a) per l'Inps e l'Inail da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) ... omissis ...

c) ... omissis

Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del Collegio dei Sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

9. Gli Organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera

d) , durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli Organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. ... omissis ...

11. ... omissis ...

... omissis ...

Articolo 8

Disposizioni finali

1. ... omissis...

2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli Organi territoriali dell'Inps e dell'Inail, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i Comitati Regionali e Provinciali Inps ed i Comitati Consultivi Provinciali Inail.

3. Al Consiglio d'Amministrazione dell'Inail, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla Commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa.

4. ... omissis ...

Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 18 marzo 2015, n. 3

Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali

Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 18 marzo 2015, n. 3

Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella seduta del 18 marzo 2015

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367
vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1712 recante Istituzione di Comitati Consultivi provinciali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 6 giugno 2012, n. 5 concernente il Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali

vista l'istruttoria effettuata dalla Commissione Organizzazione ritenuta urgente e non più rinviabile la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali dell'Inail

delibera

di approvare il documento "Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali" che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza affinché adotti ogni opportuna iniziativa per rappresentare nelle sedi deputate gli orientamenti del Civ in materia.

Il Segretario
Stefania Di Pietro

Il Presidente
Francesco Rampi

allegato alla deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail 18 marzo 2015, n. 3

Per un nuovo assetto degli organismi territoriali dell'Inail. Orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la riforma dei Comitati Consultivi Provinciali

Introduzione

I Comitati Consultivi Provinciali presso l'Inail sono stati istituiti con la legge 3 dicembre 1962, n. 1712.

Trascorsi oltre cinquanta anni dalla promulgazione della legge i mutamenti intervenuti:

- all'interno dell'Istituto, tra i quali si evidenziano l'introduzione di un sistema di *governance* duale, l'assunzione di nuovi compiti istituzionali, la revisione del modello di presidio del territorio;
- nell'organizzazione degli apparati dello Stato, con particolare riferimento al processo avviato per l'abolizione delle Province ed alla generale razionalizzazione degli Uffici territoriali;

rendono ormai improcrastinabile un intervento di revisione e razionalizzazione dei Comitati in quanto gli Organismi dovranno essere radicalmente rivisti in funzione della loro natura di Organismi decentrati del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Premessa

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha analizzato le criticità dell'attuale assetto degli Organismi territoriali dell'Inail e, all'unanimità, ha deliberato gli orientamenti che seguono, quale contributo al Legislatore per l'emanazione di una nuova normativa in materia.

La riforma che auspichiamo dovrà agire su:

- la composizione;
- i compiti;
- la competenza territoriale;
- il coordinamento regionale.

La composizione

La composizione attuale dei Comitati prevede 21 componenti: 10 in rappresentanza dei lavoratori, 7 in rappresentanza dei datori di lavoro, più un rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei mutilati ed invalidi del lavoro, un funzionario degli organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un funzionario medico designato dalla Regione, il Direttore della Sede Inail, che funge anche da Segretario.

La nuova composizione dovrà:

- prevedere la riduzione del numero dei componenti per agevolare la funzionalità dell'organismo, assicurando la pariteticità dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e la presenza del rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei mutilati ed invalidi del lavoro;
- garantire in capo ad un rappresentante dei lavoratori la Presidenza del Comitato e la Vicepresidenza ad un rappresentante dei datori di lavoro;
- non includere tra i componenti i funzionari delle pubbliche amministrazioni ed il Dirigente della Sede Inail (i funzionari dovranno comunque essere invitati a partecipare alle riunioni; il Dirigente della Sede Inail dovrà assistere ai lavori ed assicurare le funzioni di segreteria).

Nel modo illustrato sarà possibile ridurre il numero dei componenti dei singoli Comitati, garantendo il pluralismo delle rappresentanze e, nel caso di presenze plurime, la parità di genere.

I compiti

La norma vigente prevede che:

"I Comitati provinciali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto:

- possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle Sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti che operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
- esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;
- esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa nonché sui ricorsi di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro i provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;
- studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi;
- attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.

Come indicato in precedenza, i compiti dei Comitati dovranno essere radi-

calmente revisionati in funzione della loro natura di organismi decentrati del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. È necessario eliminare ogni competenza di natura gestionale ed orientare la loro attività in direzione della corretta ed efficace esigibilità dei diritti da parte dell'utenza dell'Inail, potendo, in tal senso, emanare linee di indirizzo relativamente a tematiche di rilievo territoriale.

La competenza territoriale

Il ridisegno del modello di presidio del territorio che ha interessato sia l'Inail sia le altre amministrazioni pubbliche ha — di fatto — superato l'ambito provinciale attraverso l'istituzione di Direzioni territoriali che, in molti casi, esercitano la loro competenza su distretti pluri-provinciali.

La riforma dovrà prevedere la costituzione dei Comitati con riferimento alle Direzioni territoriali Inail, di conseguenza gli organismi assumeranno la denominazione di Comitati Paritetici Territoriali.

Con tale intervento, oltre a garantire l'efficacia del confronto con le Direzioni territoriali, sarà possibile ridurre il numero dei Comitati dagli attuali 106 a 78.

Il coordinamento regionale

L'attuale norma non prevede alcuna forma di coordinamento regionale dei Comitati. L'Inail, a fronte di tale esigenza, ha istituito in via regolamentare i Coordinamenti regionali dei Comitati Consultivi provinciali che sono composti dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati Provinciali.

È necessario che, con la riforma, vengano formalmente istituiti i Comitati Paritetici Regionali composti dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati Paritetici Territoriali Inail nonché dal rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei mutilati ed invalidi del lavoro del Comitato Paritetico territoriale del capoluogo di Regione. I Comitati Paritetici Regionali avranno titolarità, in particolare, sulla corretta ed efficace esigibilità dei diritti in materia di prestazioni socio-sanitarie e di prevenzione che afferiscono ai sistemi sanitari regionali.

Modalità di nomina

L'attuale sistema di nomine genera ritardi e discontinuità, anche in considerazione della riorganizzazione territoriale dell'Inail. Si segnala l'esigenza che il Legislatore intervenga anche su tale criticità garantendo, sempre sulla base delle designazioni delle Parti Sociali, la completezza delle nomine con celerità ed in tempi certi.

Comparazione tra:

- Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Direzioni territoriali Inail
- Cocopro Inail

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni territoriali Inail	Cocopro Inail
Abruzzo		
L'Aquila	L'Aquila	L'Aquila
Chieti-Pescara	Chieti-Pescara	Chieti
		Pescara
Teramo	Teramo	Teramo
Alto Adige - Südtirol		
Provincia autonoma a statuto speciale per cui i compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro sono affidati agli Ispettorati del Lavoro	Bolzano-Bozen	Bolzano-Bozen
Basilicata		
Basilicata	Potenza-Matera	Potenza
		Matera
Calabria		
Crotone	Catanzaro-Crotone	Crotone
Catanzaro		Catanzaro
Cosenza	Cosenza	Cosenza
Reggio Calabria	Reggio Calabria-Vibo Valentia	Reggio Calabria
Vibo Valentia		Vibo Valentia
Campania		
Avellino	Avellino-Benevento	Avellino
Benevento		Benevento
Caserta	Caserta	Caserta
Napoli	Napoli	Napoli
	Nola (NA)	
Salerno	Salerno	Salerno

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni territoriali Inail	Cocopro Inail
Emilia-Romagna		
Bologna	Bologna	Bologna
Ferrara	Ravenna-Ferrara	Ferrara
Ravenna		Ravenna
Forlì Cesena	Forlì Cesena-Rimini	Forlì
Rimini		Rimini
Modena	Modena	Modena
Parma	Parma-Piacenza	Parma
Piacenza		Piacenza
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia
Friuli-Venezia Giulia		
Pordenone	Udne-Pordenone	Udine
Udine		Pordenone
Trieste-Gorizia	Trieste-Gorizia	Trieste
		Gorizia
Lazio		
Frosinone	Frosinone-Latina	Frosinone
Latina		Latina
Rieti	Roma Nomentano-Rieti	Rieti
Roma	Roma Tuscolano	
	Roma Laurentino	
	Roma Centro-Viterbo	Roma
Viterbo		Viterbo
Liguria		
Genova	Genova	Genova
Imperia	Savona-Imperia	Imperia
Savona		Savona
La Spezia	La Spezia	La Spezia
Lombardia		
Bergamo	Bergamo	Bergamo
Brescia	Brescia	Brescia
Como	Como	Como

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni territoriali Inail	Cocopro Inail
Cremona	Mantova-Cremona	Cremona
Mantova		Mantova
Sondrio-Lecco	Lecco-Sondrio	Sondrio
		Lecco
Pavia	Pavia-Lodi	Pavia
		Lodi
Milano-Lodi	Milano Porta Nuova	Milano
	Milano Boncompagni	
	Milano Mazzini	
	Milano Sabaudia	
	Monza Brianza	Monza Brianza
Varese	Varese	Varese
Marche		
Ancona	Ancona	Ancona
Ascoli Piceno	Macerata-Ascoli Piceno-Fermo	Ascoli Piceno
Macerata		Macerata
Pesaro Urbino	Pesaro Urbino	Pesaro
Molise		
Molise	Campobasso-Isernia	Campobasso
		Isernia
Piemonte		
Torino	Torino Centro	Torino
	Torino Nord-Torino Sud	
Alessandria	Alessandria-Asti	Alessandria
Asti		Asti
Cuneo	Cuneo	Cuneo
Novara-Verbano Cusio Ossola	Novara-Verbano Cusio Ossola	Novara
		Verbano Cusio Ossola
Biella-Vercelli	Vercelli-Biella	Vercelli
		Biella
Puglia		
Bari	Bari	Bari

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni territoriali Inail	Cocopro Inail
Brindisi	Lecce-Brindisi	Brindisi
		Lecce
Foggia	Foggia-Barletta Andria Trani	Barletta Andria Trani
		Foggia
Taranto	Taranto	Taranto
Sardegna		
Cagliari-Oristano	Cagliari	Cagliari
Nuoro	Nuoro-Oristano-Ogliastra	Nuoro
Sassari	Sassari-Olbia Tempio	Sassari
Sicilia		
Regione autonoma a statuto speciale per cui i compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro sono affidati agli Ispettorati del Lavoro	Agrigento	Agrigento
	Caltanissetta-Enna	Caltanissetta
		Enna
	Catania	Catania
	Messina	Messina
	Palermo-Trapani	Palermo
		Trapani
	Siracusa-Ragusa	Siracusa
		Ragusa
Toscana		
Arezzo	Arezzo-Siena	Arezzo
Siena		Siena
Firenze	Firenze	Firenze
Grosseto	Livorno-Grosseto	Grosseto
		Livorno
Lucca-Massa Carrara	Lucca-Massa Carrara	Lucca
		Massa Carrara
Pisa	Pisa	Pisa
Pistoia	Prato-Pistoia	Pistoia
Prato		Prato

Articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Direzioni territoriali Inail	Cocopro Inail
Trentino		
Provincia autonoma a statuto speciale per cui i compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro sono affidati agli Ispettorati del Lavoro	Trento	Trento
Umbria		
Umbria	Perugia-Terni	Perugia
		Terni
Valle d'Aosta		
Aosta	Aosta	Aosta
Veneto		
Belluno	Treviso-Belluno	Belluno
Treviso		Treviso
Padova	Padova-Rovigo	Padova
		Rovigo
Venezia	Venezia	Venezia
Verona	Verona	Verona
Vicenza	Vicenza	Vicenza

Modulistica per i componenti i Comitati Consultivi Provinciali ed i Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali

Modulo per richiesta autorizzazione utilizzo autovettura

Al Presidente del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
SEDE

Il sottoscritto.....
residente a (Provincia.....)
indirizzo
nella sua qualità di chiede di essere autorizzato
a servirsi, per l'espletamento di missioni in dipendenza della carica ricoperta, dell'autovettura di
proprietà, marca, modello.....,
targa....., carta di circolazione numero,
rilasciata il,

() di cui è esclusivo proprietario *

() intestato a *

Dichiara di assumersi interamente ogni rischio inerente a tale uso e pertanto si impegna a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi responsabilità o aggravio che ad esso possa derivarne nei confronti di terzi.

Dichiara inoltre di:

- di rinunciare a qualsiasi pretesa o indennizzo per gli ulteriori ed eventuali danni che non siano coperti da garanzia assicurativa;
- che è stato stipulato il seguente contratto di assicurazione, che si impegna a tenere sempre vigente, in ogni caso comunicando immediatamente all'Istituto ogni variazione che sarà ad esso apportata
- che l'autoveicolo suindicato è in regola con le revisioni periodiche.

Data

.....

Firma

.....

* barrare la casella che interessa

Modulo per rimborso spese

Alla Segreteria del Comitato
Consultivo Provinciale Inail

e p.c. alla Segreteria Tecnica del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza Inail
Via IV Novembre 144
00187 Roma RM
e-mail: strutturaciv@inail.it

Il richiedente: Nome Cognome
indirizzon.
Cap Città Provincia
Modulo per il rimborso delle spese relative alla missione a(scrivere località e provincia)
del(scrivere data nel formato giorno/mese/anno)..... per (descrivere brevemente l'e-
vento: esempio, riunione del Cocopro, ecc.) presso..... (indicare, se del
caso, soggetto organizzatore).....

Codice Fiscale

Viaggio: partenza da il ore
rientro ail.....ore.....
mezzo impiegato nell'andata
se automobile specificare i km percorsi
mezzo impiegato nel ritorno
se automobile specificare i km percorsi

Modalità di rimborso: bonifico bancario

codice IBAN:

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO

Si allega la seguente documentazione in originale:

<input type="checkbox"/> ricevute pedaggio autostradale
<input type="checkbox"/> ricevute vitto

Data

Firma

.....

.....

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - VI Consiliatura

Giovanni Luciano	Presidente
Marco Abatecola	Vicepresidente
Bruno Adinolfi	Consigliere
Pierangelo Albini	Consigliere
Michele Buonerba	Consigliere
Gian Luigi De Gregorio	Consigliere
Ferdinando Di Lauro	Consigliere
Barbara Gatto	Consigliere
Fiorito Leo	Consigliere
Fabiola Leuzzi	Consigliere
Vincenzo Marotta	Consigliere
Francesco Marcelli	Consigliere
Salvatore Muscarella	Consigliere
Barbara Orlandi	Consigliere
Gaetana Pagano	Consigliere
Enrico Ponti	Consigliere
Beatrice Sassi	Consigliere

Volumi pubblicati

- 1 - Linee di Mandato della VI Consiliatura
- 2 - Relazione Programmatica 2019/21
- 3 - Civ Incontra - Giornate Seminariali del Civ con i Cocopro 2018
- 4 - Civ Incontra - Chiudere il cerchio
- 5 - Relazione Programmatica 2020/22
- 6 - Civ Incontra - Giornate Seminariali del Civ con i Cocopro 2019
- 7 - Civ Incontra - La strada per la sicurezza
- 8 - Quale Inail per il Paese?
- 9 - Relazione Programmatica 2021/23
- 10 - Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali**

